

# Comunicazione di effettuazione di **vendite di fine stagione invernali** ("saldi")

ai sensi dell'art. 15 del D.L.vo 114/1998 e degli artt. 14 e 15 della L.R. 28/1999 e s.m.i.

Come fissato dall'ordinanza del Sindaco n. 397 (prot. 85298 del 30/11/2023), il periodo stabilito per lo svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2024 è il seguente:

**dal 5 gennaio 2024 al 29 febbraio 2024**

Si COMUNICA che questo esercizio effettuerà una vendita straordinaria di fine stagione ("saldi") dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita saranno del \_\_\_\_\_

(indicare le percentuali di sconto)

A tutela dei consumatori, si comunica che gli artt. 128 e ss. del Codice del consumo, relativi alla vendita dei beni di consumo, si applicano anche ai beni oggetto di vendita straordinaria. In particolare, il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna. Pertanto, qualora il bene acquistato durante una vendita di fine stagione o una vendita promozionale sia difettoso, il consumatore ha diritto di chiedere, a sua scelta, al venditore la riparazione o la sostituzione del bene, in entrambi i casi senza spese e, se tali rimedi sono impossibili o eccessivamente onerosi, può chiedere, sempre a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Le norme richiamate si applicano anche alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa (art. 128, ult. comma, cod. cons.).

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_